

V Seminario nazionale P.M. - San Servolo (VE)

Operazioni straordinarie, rapporti con
parti correlate e individuazione delle
condotte fraudolente

22-23-24 Maggio 2015

Agenda

Parte generale

- Le operazioni straordinarie: definizioni
- Le parti correlate: definizione e considerazioni

Casi concreti

- La collocazione temporale delle operazioni
- Il c.d. fallimento "a scopo fiscale"
- L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis"; il periodo "di crisi"
- Profili di interesse nelle operazioni effettuate nel periodo "in bonis"
- Le operazioni nel periodo "di crisi":
 - finalizzate all'occultamento del dissesto
 - finalizzate al depauperamento del patrimonio
- Operazioni finanziarie:
 - fatturazioni fittizie con finalità di ricorso abusivo al credito
 - operazioni di ristrutturazione del debito bancario

Le OPERAZIONI STRAORDINARIE: definizione (1 di 3)

Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di operazioni che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di modificare la struttura o la forma giuridica dell'impresa, trasferire in tutto o in parte la titolarità dell'azienda o il controllo dell'impresa, liquidare l'azienda per poi estinguerla.

Le operazioni straordinarie sono anche definite tutte quelle operazioni che incidono in maniera significativa sugli aspetti organizzativi, produttivi, economici e finanziari di una società o più società.

Pertanto, in questo ambito definiremo Operazioni Straordinarie, tutte quelle operazioni che determinano un rilevante impatto nella struttura economico-patrimoniale di un'impresa, quindi: fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni/affitti d'azienda, conferimenti, scioglimento e liquidazione, acquisto/cessione partecipazioni, immobili, marchi, brevetti o altri asset strategici.

art. 2555 c.c.: L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Le OPERAZIONI STRAORDINARIE: definizione (2 di 2)

Definizioni

- **Fusione** (artt. 2501 e seg. c.c.): indica un'operazione mediante la quale società distinte vengono unite in un unico ente sociale, preesistente alla fusione o creato *ex novo*.
- **Scissione** (artt. 2506 e seg. c.c.): indica un'operazione mediante la quale il patrimonio di una società (scissa) è scomposto e trasferito ad una o più società (preesistenti o di nuova costituzione), con contestuale assegnazione ai soci della scissa di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.
- **Trasformazione** (artt. 2498 e seg. c.c.): indica il cambiamento di tipo di società (omogenea: da società di persone a società di capitali o viceversa), o il passaggio da una società di capitali ad altro tipo di ente giuridico (trasformazione eterogenea).
- **cessione/affitto d'azienda**: consiste nel trasferimento del diritto di esercizio di una azienda ad altro soggetto economico e/o giuridico.
- **conferimento**: è quell'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni materiali o immateriali a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della società stessa.

Le PARTI CORRELATE: definizione e considerazioni (1 di 10)

Nella definizione di Parte Correlata rientrano tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente sono riconducibili al medesimo soggetto che controlla la società in procedura concorsuale.

Modalità di individuazione delle parti correlate:

1 - formale: si individuano le parti correlate sulla base della definizione normativa (principio contabile IAS 24; OIC 12; Delibera Consob 17221 del 12/3/2010);

2 - sostanziale: si individuano le parti correlate sulla base delle modalità con cui sono gestiti i rapporti commerciali o finanziari.

Le PARTI CORRELATE: modalità di individuazione formale (2 di 10)

Il Legislatore rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea e in particolare al principio contabile IAS 24 relativo all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Lo IAS 24 (par. 9) nell'individuare le parti correlate precisa che una parte è correlata a un'entità se:

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

- controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
- detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- controlla congiuntamente l'entità;

(b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 "Partecipazioni in società collegate") dell'entità;

(c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (secondo la definizione dello IAS 31 "Partecipazioni in joint venture");

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le PARTI CORRELATE: *modalità di individuazione formale* (3 di 10)

Art. 2427 c.c. - Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:


[...]

*22-bis) **le operazioni realizzate con parti correlate**, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;*

[...]

*Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "**parte correlata**" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.*

Le PARTI CORRELATE: *modalità di individuazione formale* (4 di 10)



Per **familiari stretti** di un soggetto si devono intendere «*quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone a carico del soggetto o del convivente*» (IAS. 24, par. 9).

Le PARTI CORRELATE: modalità di individuazione sostanziale (5 di 10)

Per individuare le parti correlate non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla definizione normativa. Infatti, di frequente, si attuano operazioni depauperative con soggetti formalmente terzi ma di fatto riconducibili al "dominus" della società in procedura (ad es. società intestate a "Prestanome"). Per l'individuazione di tali parti correlate è necessario quindi procedere alla rilevazione di anomalie partendo dall'analisi dei rapporti intrattenuti con le stesse.

Ad esempio:

- Fornitura di beni/servizi dalla quale deriva una crescente e non giustificata esposizione finanziaria; quindi clienti nei confronti dei quali si registra un elevato e crescente credito;
- Pagamenti a fornitori eccedenti il valore dei beni acquistati; quindi fornitori nei confronti dei quali è registrato un costante credito anziché un debito;
- Cessioni di attività con pagamento del corrispettivo dilazionato senza un'adeguata garanzia a supporto del credito;
- Fornitori che cambiano con frequenza a fronte di beni e servizi forniti per quantitativi e qualità stabili.

Le PARTI CORRELATE: modalità di individuazione sostanziale (6 di 10)

Esempi: Cliente anomalo


Come si può notare dall'esempio grafico che segue, la società A (fallita) effettua forniture di beni al cliente B di importo rilevante senza ricevere i dovuti pagamenti. Il credito che la società A vanta nei confronti del cliente aumenta considerevolmente e progressivamente fino a raggiungere un saldo di € 800K in soli sei mesi.

Tale modalità di gestione delle transazioni commerciali/finanziarie risulta alquanto anomala e può essere considerata uno spunto investigativo per approfondire i rapporti esistenti tra gli amministratori delle due società. Se poi il credito vantato da A verso B (€ 800K) viene stornato mediante la compensazione con un credito generato da una fattura per servizi emessa da B nei confronti di A, i sospetti di probabile collusione risultano più fondati.

In tale esempio l'anomala gestione del rapporto può essere rilevata anche mediante il confronto con le modalità di trattamento che la società A riserva ad altri clienti.

Le PARTI CORRELATE: *modalità di individuazione sostanziale* (7 di 10)

Esempi: Cliente anomalo



Le PARTI CORRELATE: modalità di individuazione sostanziale (8 di 10)

Esempi: Fornitore anomalo


Come si può notare dall'esempio grafico che segue, la società A (fallita) effettua pagamenti in anticipo al fornitore B senza ricevere forniture di pari valore. Il credito che la società A vanta nei confronti del fornitore aumenta considerevolmente e progressivamente fino a raggiungere un saldo di € 800K in soli sei mesi.

Tale modalità di gestione delle transazioni commerciali/finanziarie risulta alquanto anomala in quanto nei confronti di un fornitore ci si aspetterebbe l'esistenza di un debito e non di un credito. Tale circostanza può essere considerata uno spunto investigativo per approfondire i rapporti esistenti tra gli amministratori delle due società.

In tale esempio l'anomalia di gestione del rapporto può essere rilevata anche mediante il confronto con le modalità di trattamento che la società A riserva ad altri fornitori.

Le PARTI CORRELATE: *modalità di individuazione sostanziale* (9 di 10)

Esempi: Fornitore anomalo



Le PARTI CORRELATE: definizione e considerazioni (10 di 10)

Analisi dei rapporti con parti correlate

L'indagine dei rapporti con PARTI CORRELATE deve comprendere:

1. Analisi dei rapporti commerciali

(compravendite di beni e/o servizi): al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti.

2. Analisi dei rapporti finanziari:

modalità di regolazione dei debiti-crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; esistenza di finanziamenti; analisi dell'evoluzione del rapporto debito/credito e confronto con le transazioni finanziarie; esistenza di compensazioni.

3. Analisi delle operazioni


straordinarie: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri asset strategici.

CASI PRATICI: La collocazione temporale delle operazioni

Primo punto di analisi di fronte ad una società fallita o in procedura concorsuale deve essere la vita societaria. Ossia è necessario comprendere come si sono succedute nel corso del tempo le vicende societarie, cioè l'evoluzione della compagine societaria, l'evoluzione della governance, l'evoluzione del fatturato, dell'oggetto sociale, del patrimonio e le operazioni che hanno determinato variazioni importanti degli assetti aziendali, quindi fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di partecipazioni, cessioni di immobilizzazioni, ecc.

E' importante inoltre verificare se nel corso dell'ultimo periodo ci sia stata una variazione negli organi sociali. Se, come a volte accade, in un periodo prossimo alla data di fallimento, sia la compagine societaria che gli organi amministrativi cambiano radicalmente rispetto al passato, nei confronti di tutte le operazioni eseguite da quel momento in poi deve essere rivolta la massima attenzione in quanto le stesse saranno con elevata probabilità finalizzate al depauperamento del patrimonio sociale. Può anche accadere che tali radicali cambiamenti siano il segnale che la società sia stata acquisita dai c.d. "*professionisti del depauperamento*", ossia soggetti che operano in modo strutturato e professionale nell'acquisizione di società in crisi al fine di sottrarre dal patrimonio aziendale tutti o gran parte dei beni di valore.

CASI PRATICI: La collocazione temporale delle operazioni




Fallimento a "scopo fiscale" (1 di 2)

La ricostruzione della vita societaria serve anche a comprendere che tipo di fallimento ci si trova ad affrontare. Rilevando solamente due elementi, cioè la ridotta durata dell'attività sociale (uno, due anni) e la presenza tra i maggiori creditori insoddisfatti dell'erario (imposte, tasse e contributi), possiamo ritenere di essere in presenza di un fallimento c.d. "*a scopo fiscale*", ossia il dissesto di una società pianificato fin dalla sua costituzione, in quanto si prestabilisce di non versare nessun tipo di imposta o contributo. Omettendo tali versamenti, la società, nel breve periodo di esistenza, riesce ad ottenere un duplice risultato: paga i dipendenti ed i fornitori; applica dei prezzi di vendita concorrenziali. Poco prima del fallimento, l'azienda viene di fatto trasferita ad un'altra società neo costituita che assume i dipendenti della fallita, si rifornisce dagli stessi fornitori, vende ai medesimi clienti e spesso utilizza gli stessi macchinari. Tali società presentano delle perdite di esercizio perché le vendite sono effettuate a prezzi bassi, cioè non idonei a coprire le spese, mentre gli oneri fiscali, seppur non pagati, sono contabilizzati come costi.

Molto spesso tali società sono monoclienti (società Gamma nell'esempio grafico) e, in tali casi, è proprio il dominus di quest'ultima il reale gestore delle società fallite.

Schema del c.d. Fallimento a "scopo fiscale" (2 di 2)



L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi" (1 di 3)

Una volta compresa la vita societaria ed escluso che ci si trovi in presenza di un fallimento “a scopo fiscale”, è importante individuare il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi. Questo aspetto, quasi mai, lo si rileva dalla lettura dei Bilanci. Infatti, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, significa che le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili che non permettono la continuità aziendale. L'inizio dello stato di difficoltà finanziaria potrebbe essere collocato quindi anche alcuni anni prima e celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie (che poi vedremo), artifici contabili. Le difficoltà finanziarie di una impresa si rilevano da diversi segnali che possono essere colti sia da rilevazioni contabili, da ritardi nei pagamenti degli stipendi, delle imposte, dalla presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di mutui e di finanziamenti, che da informazioni esterne: ad esempio accertamenti Agenzia Entrate o G.d.F. scaturite da omessi versamenti dell'IIVA e conseguenti contestazioni e denunce ex art. 10 ter. Inquadrate quindi il periodo in cui l'impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie possiamo procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, considerando l'inizio della crisi come se fosse uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale: il periodo antecedente all'inizio della crisi (in bonis) e il periodo successivo all'inizio della crisi che sfocerà, quest'ultimo, con la dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale suddivisione ci può aiutare ad adottare la giusta chiave di lettura sulle reali motivazioni che hanno determinato la scelta degli amministratori di effettuare una qualche operazione straordinaria. In un periodo in cui l'impresa produce reddito ed opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci dobbiamo aspettare che le operazioni straordinarie realizzate siano state generate da esigenze strategiche (ad esempio per il consolidamento o la riorganizzazione strutturale allo scopo di migliorare gli assetti commerciali o produttivi, per aggredire nuovi mercati, per acquisire imprese concorrenti, ecc.).

L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi" (2 di 3)


In un periodo in cui le aziende prosperano e producono reddito, l'obiettivo che si può celare dietro un'operazione straordinaria può anche essere di natura fiscale, ossia operazioni finalizzate a ridurre la pressione fiscale.

Diversamente, in un periodo di crisi le esigenze aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, ci si preoccupa maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. Raramente si pongono in essere quindi operazioni per le medesime ragioni strategiche: non si impiegano risorse per migliorare gli assetti commerciali o produttivi, per aggredire nuovi mercati, per acquisire imprese concorrenti. Né, sicuramente, in tale periodo vi è l'esigenza di ridurre l'imponibile fiscale visto che notoriamente le aziende in crisi finanziaria manifestano anticipatamente o contemporaneamente una crisi di carattere economico a causa della quale non producono reddito imponibile.

In tale secondo periodo, quindi, le operazioni che vengono poste in essere sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale fallimentare: l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è l'esigenza di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno, quindi operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri; l'altra esigenza, generalmente più prossima al fallimento, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è l'esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo fallimentare.

L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi" (3 di 3)

Eventi



Operazioni nel periodo "in bonis"

Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Nella fase di vita aziendale "in bonis", ossia di prosperità e redditività, sebbene gli obiettivi per cui vengono poste in essere alcune operazioni siano avulsi da logiche depuoperative od omissive, non vuol dire che le stesse non possano presentare profili di criticità meritevoli di analisi. Ci si riferisce in particolare ad alcune operazioni che vengono realizzate allo scopo di ridurre la pressione fiscale ma che, in casi particolari, possono generare, in maniera prevedibile, un impoverimento dell'impresa che si riverbera nel periodo di crisi che segue. Si mostrano di seguito due esempi di operazioni realizzate con finalità prettamente fiscali alle quali però è seguito un impoverimento della società poi fallita, realizzate in un periodo in cui tale società non mostrava cenni di crisi finanziaria né economica:

- Cessione del marchio ad un prezzo inferiore al valore reale
- Transfer pricing
- Transfer pricing c.d. interno

Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Cessione del marchio (1 di 3)

Descrizione operazione:

La società A (poi fallita) è proprietaria di un Marchio iscritto in Bilancio per un importo (€ 90K) di molto inferiore al valore reale. Visto che è in un periodo di "bonis" e genera reddito, ha necessità di abbattere l'imponibile fiscale introducendo ulteriori costi. Pertanto, mediante l'attuazione dell'operazione descritta, riesce a ridurre il proprio reddito annuale di un importo pari alle royalties che paga ad una società di Madeira per l'utilizzo del Marchio alla stessa ceduto. Quest'ultima, avendo sede nella nota ZFM (Zona Franca de Madeira), non paga imposte sul reddito generato dalle royalties incassate.


Per evitare che il risparmio fiscale venga vanificato dall'emersione di plusvalenze, la società A cede il marchio ad un valore di poco superiore all'importo iscritto in bilancio (€ 100K) ma di molto inferiore al valore reale.

L'operazione è così strutturata:

1. la società A cede il Marchio alla società B al corrispettivo di € 100K;
2. la società B non disponendo di risorse finanziarie proprie, paga il corrispettivo della cessione con le risorse fornite dalla stessa società A (mediante l'interposizione di C);
3. La società B concede in licenza alla società A l'utilizzo del Marchio al canone annuo di € 35K;
4. La società A paga il canone e deduce il costo di € 35K annui;
5. La società B, con l'importo delle royalties ricevuto, rimborsa parzialmente il finanziamento alla società C che, a sua volta rimborsa A.


Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Cessione del marchio (2 di 3)



Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Cessione del marchio (3 di 3)



Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Transfer pricing (1 di 2)


Le operazioni di seguito descritte vengono attuate al fine di "trasferire" il reddito da una società con sede in un Paese ad alta pressione fiscale (come l'Italia) verso una società con sede in un Paese con fiscalità inferiore (nell'esempio San Marino). Il sistema si attua mediante l'alterazione dei prezzi applicati nelle transazioni tra le due società: la società sita nel Paese a fiscalità minore aumenta illegittimamente il prezzo di vendita delle merci trasferite alla società sita nel Paese a fiscalità maggiore e quest'ultima diminuisce illegittimamente il prezzo di vendita dei beni trasferiti all'altra. Nell'esempio la società B (con sede a San Marino) non è dotata di struttura operativa ed ha il solo compito di registrare le fatture di acquisto ed emettere le fatture di vendita. Le transazioni commerciali sono strutturate secondo il seguente schema:

1. La società B di San Marino acquista materie prime ad € 100 da un fornitore terzo e le cede alla società italiana ad € 120 applicando un ricarico ingiustificato;
2. La società A, dopo aver trasformato le materie prime in prodotto finito, cede quest'ultimo alla società B al prezzo di € 200, ossia un importo utile a coprire marginalmente le spese sostenute;
3. La società B cede il prodotto finito al cliente finale ad € 250, cioè applicando un ricarico di € 50.

Dalla ricostruzione dei bilanci delle due società e dalla simulazione del bilancio consolidato (ossia del bilancio che avrebbe redatto la società italiana senza l'interposizione della sammarinese) si nota che il reddito totale prodotto (€ 80) è quasi interamente allocato nel bilancio della società estera (€ 70). Con tale modalità si è quindi generato un risparmio d'imposta di € 15 (40 – 25) nonché un ingiustificato trasferimento di utili dalla italiana alla sammarinese.

Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Transfer pricing (2 di 2)



BILANCIO "A" (ITALIA)		BILANCIO "B" (SAN MARINO)		SIMULAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	
Ricavi	200	Ricavi	370	Ricavi	250
Costi	190	Costi	300	Costi	170
Reddito	10	Reddito	70	Reddito	80
Imposte	5	Imposte	20	Imposte (ITALIA)	40

Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Transfer pricing c.d. interno (1 di 2)


Il transfer pricing visto in precedenza può essere attuato anche tra due imprese con sede in Italia una delle quali però usufruisce di particolari agevolazioni fiscali. Nell'esempio che segue l'azienda agricola determina il reddito mediante l'applicazione di tariffe d'estimo (agrario), ossia in base alle risultanze catastali dei terreni in possesso. L'azienda agricola (di allevamento) è realmente operativa ma mediante l'alterazione dei prezzi di trasferimento tra la stessa e la società commerciale (A) il reddito prodotto da entrambe viene interamente allocato sull'azienda agricola. Le transazioni commerciali sono strutturate secondo il seguente schema:

1. La società A acquista mangimi ad € 50 da un fornitore terzo e li cede all'azienda agricola ad € 40 applicando un ricarico negativo;
2. L'azienda B cede gli animali allevati alla società A al prezzo di € 150, ossia un importo con il quale realizza un rilevante margine;
3. La società A cede il prodotto finito al cliente finale ad € 160, cioè applicando un ricarico minimo di € 10.

Dalla ricostruzione dei bilanci delle due società e dalla simulazione del bilancio consolidato si nota che il reddito totale prodotto (€ 50) è interamente allocato nell'azienda agricola (€ 50). Con tale modalità si è quindi generato un risparmio d'imposta di € 15 (40 – 25) nonché un ingiustificato trasferimento di utili dalla società all'azienda agricola.

Operazioni finalizzate ad ottenere un risparmio d'imposta

Transfer pricing c.d. interno (2 di 2)



BILANCIO "A"		SIMULAZIONE BILANCIO "B" (azienda agricola)		SIMULAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	
Ricavi	€ 200	Ricavi	€ 150	Ricavi	€ 160
Costi	€ 200	Costi	€ 100	Costi	€ 110
Reddito	€ 0	Reddito	€ 50	Reddito	€ 50
Imposte	€ 0	Imposte su reddito agrario	€ 2,5	Imposte (ITALIA)	€ 25

Operazioni nel periodo "di crisi"

1) Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

- Fatturazioni fittizie finalizzate alla "tenuta" dei valori di bilancio
- Cessione del marchio ad un prezzo superiore al valore reale
- Conferimento Azienda a favore di controllata

2) Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio della società

- Cessione partecipazione a società correlata estera
- Cessione di ramo d'azienda a società controllata

Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto


Fatturazioni fittizie finalizzate alla "tenuta" dei valori di bilancio (1 di 3)

Fase 1: emissione di fattura

31 dicembre X

Società A Spa

Società B Spa



Descrizione: La società A, al fine di migliorare i dati di bilancio, al 31 dicembre dell'anno x emette una fattura nei confronti della società B di € 1mln.

Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto


Fatturazioni fittizie finalizzate alla "tenuta" dei valori di bilancio (2 di 3)

Fase 2: emissione nota di credito

10 luglio X+1

Società A Spa

Società B Spa




Descrizione: La società A, al fine stornare la fatturazione eseguita in data 31 dicembre dell'anno x, emette una nota di credito in data 31 luglio dell'anno successivo, ossia quando il Bilancio dell'anno x è già chiuso e depositato.

Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

Fatturazioni fittizie finalizzate alla "tenuta" dei valori di bilancio (3 di 3)

Effetto contabile nel bilancio della società A al 31 dicembre

Stato Patrimoniale		Conto economico	
Crediti v clienti	+1.000 K€	Valore della Produzione	+1.000K€



Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

Cessione del marchio ad un prezzo superiore al valore reale (1 di 2)



Descrizione operazione

Nell'ultimo giorno dell'esercizio al 31 dicembre 2014 la società X SpA cede al prezzo di € 30 milioni di Euro il marchio alla società Y Srl. Quest'ultima non paga il corrispettivo e la cedente iscrive crediti per € 30 milioni. Per effetto di tale operazione la società X SpA iscrive in bilancio plusvalenze nette di € 22 milioni di Euro (in quanto il Marchio era iscritto per € 8 milioni), che consente di annullare la perdita, evitare l'azzeramento del Patrimonio Netto e quindi la ricapitalizzazione.


Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

Cessione del marchio ad un prezzo superiore al valore reale (2 di 2)

BILANCIO CON PLUSVALENZA (2014)				BILANCIO SENZA PLUSVALENZA (2014)			
ATTIVO	€	PASSIVO	€	ATTIVO	€	PASSIVO	€
Immobilizzazioni	124	Patrimonio netto	20	Immobilizzazioni	132	Patrimonio netto	(2)
Attivo circolante ∨	86	Debiti	190	Attivo circolante	56	Debiti	190
Tot. Attivo	210	Tot. Passivo	210	Tot. Attivo	188	Tot. Passivo	188
CONTO ECONOMICO			€	CONTO ECONOMICO			€
A) Ricavi			83	A) Ricavi			83
B) Costi			104	B) Costi			104
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)			(21)	Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)			(21)
Plusvalenze			22	Plusvalenze			0
Utile (Perdita)			1	Utile (Perdita)			(21)

Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

Conferimento Azienda a favore di controllata (1 di 2)



Descrizione operazione

La società A conferisce un Azienda (i cui beni sono iscritti contabilmente ad un valore di € 1 milione) alle neo costituita società B. L'azienda è valutata da un perito € 5 milioni, di cui: € 1 milione di beni; € 4 milioni di **Avviamento**.

La società B iscrive un Capitale Sociale pari ad € 5 milioni interamente posseduto dalla società A.

Quest'ultima, a seguito del conferimento, iscrive nello stato patrimoniale una partecipazione di € 5 milioni ed in conto economico una plusvalenza di € 4 milioni mediante la quale ripiana la perdita di esercizio ed evita l'azzeramento del Patrimonio Netto.

Operazioni finalizzate ad occultare il dissesto

Conferimento azienda a favore di controllata (2 di 2)

BILANCIO PRIMA DEL CONFERIMENTO				BILANCIO DOPO IL CONFERIMENTO			
ATTIVO	€	PASSIVO	€	ATTIVO	€	PASSIVO	€
Immobilizzazioni	1	Patrimonio netto	(1)	Immobilizzazioni Partecipazioni	5	Patrimonio netto	3
Attivo circolante	3	Debiti	5	Attivo circolante	3	Debiti	5
Tot. Attivo	4	Tot. Passivo	4	Tot. Attivo	8	Tot. Passivo	8
CONTO ECONOMICO			€	CONTO ECONOMICO			€
A) Ricavi			3	A) Ricavi			3
B) Costi			5	B) Costi			5
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)			(2)	Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)			(2)
Proventi ed oneri straord.			(1)	Proventi ed oneri straord. (Plusvalenza 4)			3
Utile (Perdita)			(3)	Utile (Perdita)			1

Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio

Cessione di partecipazione a società correlata estera (1 di 2)

Descrizione operazione:


La società A (in stato di insolvenza) possiede una partecipazione di maggioranza (51%) in una società austriaca. Il socio di minoranza (Rossi) è intenzionato a rilevare le partecipazioni totalitarie e si accorda con l'amministratore della società A per acquistare il 51% da quest'ultima possedute al corrispettivo di € 2,5 milioni. Al fine di evitare che tale importo finisca nelle casse della società insolvente, l'amministratore della società A costituisce una società anonima in Lussemburgo alla quale cede le partecipazioni al corrispettivo di € 500K un mese prima della presentazione della domanda di concordato. La società anonima lussemburghese quindi cede le stesse partecipazioni al sig. Rossi ad € 2,5 milioni realizzando una plusvalenza di € 2 milioni.

L'operazione, fin dal primo esame, è stata individuata come anomala perché, oltre all'intervento di una società anonima e la prossimità con la presentazione della domanda di concordato, il contratto di cessione quote stipulato tra la società italiana e la lussemburghese presentava elementi di incoerenza:

- il pagamento del corrispettivo era stabilito in misura rateale senza la previsione di alcuna forma di garanzia a tutela della parte venditrice che, di contro, cedeva i diritti sulle quote il giorno stesso dell'atto;
- il corrispettivo pattuito appariva incongruo rispetto ai dati di bilancio della società ceduta che presentava un fatturato in crescita nell'ultimo anno (da €8M ad € 17M), un utile di esercizio rilevante e utili da distribuire riferiti agli anni precedenti pari a circa € 350K.

Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio

Cessione di partecipazione a società correlata estera (2 di 2)



Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio

Cessione di ramo d'azienda a società controllata (1 di 3)


Descrizione operazione:

La società A (in stato di insolvenza) cede un ramo d'azienda alla società controllata B al corrispettivo di € 50K. Tale importo scaturisce dalla differenza tra attivo (€ 80K) e passivo (€ 30K) della situazione contabile del ramo d'azienda ceduto. Nell'attivo del ramo però, sono presenti brevetti del valore reale di € 500K non adeguatamente valorizzati (€ 30K). In un secondo momento (fase 2) la società A cede la partecipazione totalitaria nella controllata B ad una società anonima svizzera riconducibile all'Amministratore di A. Il corrispettivo pattuito in tale cessione, € 100K, non costituisce il reale valore di B in quanto i brevetti acquisiti da quest'ultima con il ramo d'azienda non sono valorizzati al valore reale. Infine, la società B cede i brevetti alla società anonima svizzera al corrispettivo di € 40K. Mediante tale operazione i brevetti sono fuoriusciti dal patrimonio della società in stato di insolvenza A senza che quest'ultima abbia ricevuto un'adeguata contropartita.

Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio

Cessione di ramo d'azienda a società controllata (2 di 3)

Fase 1: cessione del ramo a controllata



SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RAMO CEDUTO			
Immobilizzazioni immateriali - Brevetti	€ 30.000	Debiti	€ 30.000
Crediti	€ 50.000		
Totale Attivo	€ 80.000	Totale Passivo	€ 30.000
		Prezzo di cessione	€ 50.000


Per effetto della cessione:

- *i brevetti sono stati trasferiti al valore contabile di Euro 30.000 a fronte del valore reale di Euro 500.000;*
- *il Patrimonio netto della società B si è incrementato di Euro 50.000, raggiungendo il valore complessivo di Euro 60.000.*

Operazioni finalizzate al depauperamento del patrimonio

Cessione di ramo d'azienda a società controllata (3 di 3)

Fase 2: cessione di brevetti compresi nel ramo



Per effetto delle operazioni rappresentate nelle fasi 1 e 2, la società A incassa Euro 150.000, di cui Euro 50.000 (corrispettivo di cessione del ramo) dalla società B ed Euro 100.000 (prezzo di cessione del 100% di B) dalla società C ma **si priva di brevetti del valore reale pari ad Euro 500.000, trasferiti nella società anonima C con sede in Svizzera.**

Operazioni finanziarie

- Fatturazioni fittizie con finalità di ricorso abusivo al credito
- Operazioni di ristrutturazione del debito bancario

Operazioni finanziarie

Fatturazioni fittizie con finalità di ricorso abusivo al credito (1 di 3)

Descrizione operazione:


Fase 1: la società A emette fattura (falsa) di € 1 milione nei confronti della correlata B e presenta il documento presso la Banca A per ottenere un'anticipazione finanziaria (c.d. sconto fattura). La Banca concede un anticipo pari ad € 800K (80%) per sei mesi (pari alla scadenza indicata in fattura);

Fase 2: trascorsi 6 mesi dall'anticipo, la società A deve restituire l'anticipo ottenuto dalla Banca A ma non dispone della liquidità necessaria. Quindi, storna la fattura emessa in precedenza mediante Nota di Credito ed emette un'altra fattura di € 1 milione nei confronti di una diversa correlata (società C). Presenta quindi presso un'altra Banca (B) il documento appena emesso ed ottiene un'anticipazione di € 800K che utilizza per rimborsare l'anticipo precedentemente erogato dalla Banca A.

Operazioni finanziarie

Fatturazioni fittizie con finalità di ricorso abusivo al credito (2 di 3)


Fase 1



Operazioni finanziarie

Fatturazioni fittizie con finalità di ricorso abusivo al credito (3 di 3)

Fase 2



Operazioni finanziarie

Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (1 di 6)

Descrizione operazione:

La società A (in stato di insolvenza) è proprietaria di tre immobili industriali del valore complessivo di € 2,5 milioni ed è debitrice verso 3 banche per € 2 milioni (credito di natura chirografaria). L'amministratore della società ha necessità di risorse finanziarie e, in accordo con i 3 Istituti di Credito, struttura la seguente operazione:

Fase 1: la società A cede alla società correlata B il compendio immobiliare ad € 2,5 milioni. La società B paga l'intero corrispettivo grazie ad un finanziamento erogato, nella forma tecnica di mutuo ipotecario, dalle stesse 3 Banche esposte verso la società A.

Fase 2: La società A, ricevuto il corrispettivo della vendita, rimborsa l'intero debito verso le 3 Banche (€ 2 milioni) ed utilizza la restante parte per l'attività corrente (€ 500K).


Fase 3: La società A stipula un contratto di locazione, degli stessi immobili ceduti, con la società B ad un canone annuo non in linea con i valori medi di mercato ma in misura pari all'importo delle rate del mutuo che B deve rimborsare alle 3 Banche (€400K).

Dal grafico redatto sulla base dei dati contenuti in Centrale Rischi si nota lo spostamento del debito bancario dalla società A commerciale verso la società B immobiliare.

Operazioni finanziarie

Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (2 di 6)


Fase 1: Situazione ex ante



Operazioni finanziarie

Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (3 di 6)


Fase 2: Cessione asset immobiliari e rimborso finanziamenti da parte della Società A



Operazioni finanziarie


Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (4 di 6)

Fase 3: Locazione asset immobiliari ceduti per prosecuzione attività aziendale e pagamento rata mutuo da parte della società immobiliare B



Operazioni finanziarie

Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (5 di 6)



Operazioni finanziarie

Trasferimento del debito bancario verso società solvibili (6 di 6)

Effetti dell'operazione

- ➔ Il debito bancario è stato trasferito dalla Società A (poi fallita) alla Società B (Immobiliare).
- ➔ Nel trasferimento del debito dalla Società A alla Società B è mutata anche la composizione e la garanzia del debito, passato da chirografo a ipotecario.
- ➔ La Società A, a seguito dell'operazione, è stata gravata di ulteriori oneri (canoni di locazione) che ne hanno peggiorato la situazione economico- finanziaria.
- ➔ La società A, già in stato di insolvenza al momento del finanziamento, non è in grado di pagare il canone di locazione alla Società B. Di conseguenza quest'ultima non riesce a rimborsare le rate del mutuo ed entra in stato di insolvenza per poi fallire.

Conclusioni e riepilogo

Aspetti da approfondire:

- Collocazione temporale delle operazioni;
- Esatta identificazione delle parti correlate ed analisi dei rapporti commerciali/finanziari intercorsi tra la fallita e tali parti;
- Datazione del dissesto: individuazione del periodo in cui iniziano a manifestarsi le difficoltà finanziarie;
- Esame delle operazioni straordinarie effettuate con parti correlate sia nel periodo "in bonis" che nel periodo "di crisi";
- Individuazione di operazioni finanziarie di "ristrutturazione del debito bancario" o volte al reperimento di risorse mediante false fatturazioni.



Marco Masciovecchio

PwC | Forensic Services

Direct: +39 06 570256275 Mobile: +39 347 2610591

Fax: +3906570253132

Email: marco.masciovecchio@it.pwc.com

PricewaterhouseCoopers SpA, 00154 Roma, Italy

www.pwc.com